

COMUNE DI ORIO LITTA (Provincia di Lodi)

**REGOLAMENTO DEL COMUNE
PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI
RISERVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R.
91/83 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI**

ART. 1
(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina le assegnazioni degli alloggi riservati ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 10 della L.R. 91/83 e degli artt. 43 e 46 della L.R. 28/90.

ART. 2
(Condizioni per la riserva)

Possono essere riservati alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei nuclei familiari che, oltre a possedere i requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. 91/83 e successive modificazioni ed integrazioni, siano privi di alloggio per una delle seguenti situazioni: (Art. 10 L.R. 91/83)

- a) 1° comma: per necessità di pubblica utilità; per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio; per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale, ad esclusione di quella derivante da sfratto, a cui si provvede ai sensi dell'art. 46 della L.R. 28/90; per fenomeni derivanti dalla immigrazione extracomunitaria di particolare e documentata rilevanza sociale; (Quota riserva 20% di alloggi da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini).
- b) 2° comma: per gli interventi previsti dall'art. 31 della legge 457/78, che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di E.R.P.; per il rilascio dell'alloggio di servizio, sia pubblico che privato, a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi –Art. 10 L.R. 28/90- (Quota riserva 5% di alloggi da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini).
- c) 1° comma fino al 24 maggio 1992 per nuclei familiari nei confronti dei quali sia stata emessa sentenza esecutiva di sfratto e per i quali la data di rilascio dell'alloggio sia anteriore alla data di soddisfacimento della domanda, qualora collocati in graduatoria di cui all'art. 8 della L.R. 91/83. Tale riserva può essere esercitata fino alla capienza massima del 30% degli alloggi che si rendono disponibili annualmente –Art. 46 L.R. 28/90)-

ART. 3
(Priorità delle riserve)

Nell'effettuare le assegnazioni degli alloggi riservati si deve tenere conto delle condizioni socio-sanitarie ed economiche delle famiglie interessate.

A tale fine sono stabilite le seguenti priorità attribuendo al nucleo familiare un punteggio per quanto attiene sia alle condizioni oggettive che soggettive.

| CONDIZIONI OGGETTIVE | PUNTI |
|---|--------------|
| a)- Per necessità di pubblica utilità | 2 |
| b)- Per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio | 1 |
| c)- Per fenomeni derivanti dall'immigrazione extracomunitaria | |

| | |
|--|---|
| di particolare e documentata rilevanza sociale | 2 |
| d)- Per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale | 3 |
| e)- Per gli interventi previsti dall'art. 31 della legge n. 457/78 che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi E.R.P. | 1 |
| f)- Per soggetti che debbano abbandonare l'alloggio di servizio, sia pubblico che privato, a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi | 1 |
| g)- Sentenza di sfratto (sentenza cronologica) | 3 |
| h)- Alloggio improprio o dichiarato ant igienico | 2 |

I punteggi di cui ai punti g) ed h) non sono cumulabili fra loro.

| CONDIZIONI SOGGETTIVE | PUNTI |
|---|--------------|
| - Reddito familiare inferiore a 4 milioni pro-capite | 3 |
| - Reddito familiare inferiore a 6 milioni pro-capite | 2 |
| - Reddito familiare inferiore a 8 milioni pro-capite | 1 |
| - Famiglie monoreddito con minori a carico 8 milioni pro-capite | 1 |
| - Presenza nel nucleo familiare di uno o più portatori di handicap superiore al 60% | 3 |
| - Persone sole con figli a carico 8 milioni pro-capite | 2 |

Il punteggio verrà attribuito solo nel caso in cui il nucleo familiare goda esclusivamente di reddito da lavoro dipendente e/o da pensione.

ART. 4 **(Aggiornamento graduatoria)**

L'Ufficio Patrimonio del Comune provvede ogni quattro mesi ad aggiornare la graduatoria delle famiglie cui può essere riservato un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sentita l'apposita Commissione Comunale.